

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Visti gli atti del Proc. Pen. n°13976/2017 R.G.N.R. Tribunale di Catania il dipendente Dott. G.S. matr.72404, chiede il rimborso spese per il CTP, sostenute per la difesa, nel procedimento penale avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio;

Preso atto che il Proc. Pen. n°13976/2017 R.G.N.R. Tribunale di Catania, viene definito con Decreto di Archiviazione del 18/09/2019 di assoluzione non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;

Atteso che l'art.67 del CCNL dell'8.6.2000 dell'area della Sanità del 19/07/2019, ove è inquadrato il Dirigente in questione, odierno istante, così dispone:

1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo consenso.
2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a suo proprio istigamento, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1 che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinaria. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudizio per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.
4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.

Considerato che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL., per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù dell'art. 67 CCNL Area Sanità del 19/12/2019 e del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015 e successiva modifica con delibera n.° 214 del 8.2.2018;

Visto le fatture rilasciate per quietanza dal Dott. Coco Francesco Specialista in Medicina Legale per consulenza, corrisposte dal Dirigente Medico in questione per il Procedimento Penale 13976/2017 R.G.N.R. per un importo totale di € 3.660,00;

Ritenuto che le spese per consulenza medico-legale come da regolamento, vanno parametrize alla somma liquidata al CTU nel procedimento penale per cui l'Azienda ridetermina la somma richiesta riconoscendo il rimborso nella misura di €. 1.500,00 così come già liquidato ad altri medici assolti nel medesimo procedimento;

Preso atto che il settore economico finanziario ha autorizzato per l'anno 2021 la spesa necessaria per il rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti per fatti connessi alla propria attività di servizio

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Accogliere l'istanza di rimborso delle spese del CTP, sostenute per la propria difesa dal Dott. G.S. matr.72404, definito con Decreto di Archiviazione del 18/09/2019 di assoluzione non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;

- Liquidare e pagare la somma di € 1.500,00 al dipendente Dott. G.S. matr.72404, le cui generalità sono segretate a tutela della privacy e possono essere visionate nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto, prelevando la somma del conto di costo n.° 502020122 denominato "rimborso spese legali ai dipendenti" che ne presenta la disponibilità nell'esercizio finanziario in corso